

Comune di MILETO

Prov. di Vibo Valentia



SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera della
Commissione Straordinaria
n.18 del 13.9.2012

Area tributi

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio dei pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.
2. Il servizio verrà condotto in economia o attraverso l'esternalizzazione ai sensi di legge.
3. L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione di C.C. diversa forma di conduzione.
4. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno ai sensi di legge e disposizioni varie.

Art. 2

Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati, sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati, a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall' U.T.C., e realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza dello stesso Ufficio Tecnico .
4. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio tecnico , che ne darà successiva comunicazione all'Ufficio Acquedotto per la relativa iscrizione a ruolo .
5. Tutti gli impianti relativi alla rete idrica principale passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti idriche costruite su strade o fondi privati. Il tutto regolarizzato con atto di cessione volontaria dell'utente, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso;

6. In questo caso l'Ufficio Acquedotto rimborserà all'interessato le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture - *se prodotte all'atto del collaudo lavori* - mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque (5 anni), salvo che l'interessato, non abbia pendenze per altre utenze idriche , nel qual caso, l'ufficio procederà alla relativa compensazione. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.
2. Il contatore dovrà essere collocato all'esterno dell'immobile da servire , in posizione facilmente accessibile ai tecnici incaricati delle operazioni di lettura ed in idoneo vano con sportello al fine di proteggerlo dagli agenti atmosferici e da eventuali manomissioni .
3. Nel caso in cui l'immobile da servire sia un terreno , o fabbricato isolato, esterno al centro abitato, il contatore dovrà essere ubicato in apposito manufatto , in prossimità della strada di accesso , realizzato secondo le prescrizione dell'U.T.C. e dotato delle caratteristiche di cui al comma precedente .

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate all' U.T.C., il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente o di ditte private mediante appalto ;
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma e dall'art. 3 , nel caso in cui si debba eseguire la riparazione di una perdita idrica nel tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione principale con l'utenza privata (*allaccio*), anche qualora questa insista su proprietà pubblica (*strada, marciapiede o quant'altro*), la spesa da sostenere per la riparazione sarà a totale carico dei privati che hanno causato l'eventuale guasto.
3. L'U.T.C. disporrà l'immediata esecuzione dei lavori tramite apposito provvedimento, a condizione che gli stessi siano eseguiti sotto la stretta sorveglianza di un tecnico comunale e del fontaniere comunale oltre che con l'impiego di materiali autorizzati dall'U.T.C. .
4. Qualora i lavori di cui al comma 2, debbano essere eseguiti con il rito della somma urgenza da valutarsi dall'U.T.C., si procederà alla loro esecuzione a spese del Comune con rivalsa sui privati della spesa all'uopo sostenuta, mediante addebito sulla bolletta di pagamento relativa alla fornitura, ovvero mediante addebito su bollettino di versamento postale, appositamente predisposto dall'Ufficio Acquedotto;

5. In caso di riparazione ordinaria, a richiesta dell'utente, l'U.T.C. disporrà preventiva autorizzazione relativamente ai lavori da eseguire dalla rete di distribuzione principale fino all'utenza privata (*allaccio*); gli stessi saranno eseguiti da un fontaniere di fiducia da individuarsi nel provvedimento di autorizzazione del Responsabile Ufficio Acquedotto; Per tali lavori dovrà essere versata una cauzione di garanzia che sarà restituita dopo l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, dietro verbale del fontaniere comunale.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva .
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità delle sorgenti o per altre inderogabili necessità mediante apposita Ordinanza Sindacale.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in : **utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche**.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, l'U.T.C. , dietro richiesta scritta , è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate dall'U.T.C. , il tutto maggiorato del **50 %** per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto dietro ordinanza dell'U.T.C.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

1. É vietato a chiunque - all'infuori degli appositi incaricati del servizio - di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.
2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall' U.T.C. nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all' Ufficio Acquedotto. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (***All. D***).
2. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito, ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:
 - a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
 - b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di Impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
 - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. É solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
3. É vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

1. E vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
2. É fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
3. Chiunque , in sede di verifiche e controlli per l'accertamento dell'idoneità degli impianti disposte in qualsiasi momento dall'U.T.C. o dall'Ufficio Acquedotto - *da effettuarsi contestualmente con l'assistenza del Comando P.M.* – si è reso responsabile di aver contaminato l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche , sarà punito con un' ammenda di € **1.000,00** a € **5.000,00** , e con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
4. Sarà cura dell' U.T.C. stimare i danni causati dall'eventuale contaminazione dandone comunicazione
 - all'Ufficio Acquedotto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria ;
 - al Comando P.M. per l'inoltro della denuncia all'Autorità Giudiziaria .

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'inaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi della normativa vigente.

CAPITOLO TERZO **FORNITURE AD USO PRIVATO**

Art. 15

Definizione delle utenze private

1. Sono considerate utenze private:
 - a. quelle per uso domestico;
 - b. quelle per uso di comunità non commerciali;
 - c. quelle per usi industriali;
 - d. quelle per uso zootecnico;
 - e. quelle per uso extra domestico.

Art. 16

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, il Comune - *salvo il disposto dell'art. 2* - può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità degli impianti, previo pagamento delle spese di costruzione degli impianti necessari stabilite, insindacabilmente dall' U.T.C.
4. L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell' U.T.C. , e per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il

coefficiente **1** per i vani utili adibiti a civile abitazione; **1,5** per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e **3** per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

5. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Art. 17

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

1. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale, mediante apposita Ordinanza Sindacale, rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Amministrazione Comunale stessa valutare insindacabilmente.
2. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento danni, potrà in tal caso, essere rivendicata dal concessionario.
3. L'operazione di revoca verrà formalizzata con apposito verbale redatto dal fontaniere comunale congiuntamente a personale del locale Comando P.M.; Il fontaniere provvederà alla chiusura della saracinesca posta immediatamente a valle del contatore ed alla sua sigillatura, apportando sul verbale l'ultima lettura, e trasmettendo il tutto all'Ufficio Acquedotto per gli adempimenti di competenza.

Art. 18

Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, ed anche agli inquilini richiedenti i quali però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.
2. Nel caso di proprietà condominiale, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai singoli condomini e dall'amministratore di condominio ove nominato.
3. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto e ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

Art. 19

Richiesta di allacciamenti

1. Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre:

- a) **domanda** , in carta semplice su moduli predisposti dall'ufficio Acquedotto del Comune ;
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** , predisposti dal Comune , ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, indicante :
- D.
- 1) gli estremi della concessione ad edificare ;
 - 2) per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria , ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria prodotta nel mod. 47/85 A, B, C, D corredata della prova :
 - nell'ipotesi dell'art. 13 della legge 47/85 della copia della ricevuta del pagamento delle somme dell'intero pagamento dell'oblazione dovuta ;
 - nell'ipotesi dell'art. 35 della legge 47/85 e dell'art. 39 della legge 724/94 della copia delle ricevute rilasciate quali prove dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta.
 - gli estremi della concessione in sanatoria , ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria prodotta con l'ultimo condono edilizio di cui al D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003.
 - 3) Opera edificata anteriormente al 30/1/77 per cui non è necessaria l'indicazione degli estremi della licenza edilizia , in possesso di perizia tecnica giurata da un professionista abilitato;
2. **Se usufruisca già del pubblico servizio**, in sostituzione, il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.
 3. **La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza**, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari . Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato con atto scritto .
 4. **In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale** si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.
 5. **La concessione è sempre subordinata all'accertamento** , che da parte del richiedente, sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue , con scarico in fognature o canali di scarico , in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.
 6. L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà l'U.T.C.
 7. La verifica dell'avvenuto allacciamento sarà effettuata dal fontaniere comunale congiuntamente ad un tecnico , che redigeranno apposito verbale e dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Acquedotto ad allacciarsi alla rete pubblica .
 8. E' fatto divieto assoluto, somministrare forniture di acqua , nelle unità immobiliari prive di concessioni ad edificare , concessioni edilizi in sanatoria, o domanda di condono edilizio assunta agli atti dell'Ente ed in fase d'istruttoria.

Art. 20

Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali

1. Accolta la domanda, il richiedente l'utenza , dovrà versare, prima della firma del contratto:

- a) un diritto fisso di allacciamento prefissato (**all. A**);
- b) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi commisurato alla portata del contatore (**All. C**).
- c) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati (**All. D**).
- d)** una marca da bollo da € 14,62 da annullare sull'atto di concessione;

Art. 21

Modalità di somministrazione

1. Salvo i casi eccezionali , da esaminarsi di volta in volta , la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Art. 22

Accertamento dei consumi

1. La quantità dell'acqua somministrata , sarà verificata mediante :

- a) letture da effettuarsi con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, da parte dei dipendenti comunali (anche al di fuori dell'orario di lavoro con progetti obiettivo) o mediante ditte private tramite conferimento con le procedure di legge, o ancora tramite altra forma di incarico per la lettura dei contatori, scelta dalla Giunta Comunale con atto di indirizzo e linee guida da impartire al responsabile dell'area tributi.
- b) acconti trimestrali o semestrali sui consumi calcolati dall'Ufficio tributi sulla base di precedenti pagamenti del biennio precedente a quello di pagamento;
- c) lettura del contatore con autolettura, da comunicare periodicamente all'Ufficio Acquedotto, salvo in tutti i tre casi indicati il controllo da parte degli incaricati e con relativo conguaglio da effettuare entro la fine dell'anno di pertinenza.

2. L'utente sarà tenuto a pagare comunque nella fase transitoria anche in assenza di consumo rilevato l'importo minimo garantito determinato, ai sensi di legge, dal responsabile dell'area tributi.

3. Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera l'importo minimo garantito contrattuale la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato

4. Per quanto concerne gli utenti di fatto o irregolari non ancora iscritti a ruolo e per i quali risulta la comunicazione da parte del cittadino ovvero dalla ditta gestore del servizio, previo eventuale accertamento da parte della P.M. con l'ausilio del personale dell'area tecnica ove il responsabile dell'area tributi lo ritenesse necessario, che l'erogazione dell'acqua avviene da anni, lo stesso responsabile dell'area tributi è tenuto ad applicare il consumo per ogni componente familiare secondo le fasce desunte dalle stime di consumo pro capite della nostra Regione medie nazionali tempo per tempo riscontrate e dai dati di comune esperienza, avendo cura di garantire, mediante l'applicazione delle predette fasce, il mantenimento degli equilibri di bilancio connessi ai costi del servizio idrico integrato nonché i principi di equità e parità di trattamento. La richiesta del consumo non può eccedere gli ultimi cinque anni a ritroso, giusta giurisprudenza consolidata. Gli utenti di fatto sono tenuti a regolarizzare la propria posizione ai sensi del presente regolamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della notifica della lettera di invito da parte del responsabile dell'area tributi disponendo, qualora lo ritenesse necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dell'ente, l'interruzione dell'erogazione dell'acqua.

Art. 23

Uso bocche d'incendio private

1. Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi, se non , nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare all'Ufficio Acquedotto nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.
3. Sarà cura dell'U.T.C. procedere alla verifica dell'uso della bocchetta antincendio e della successiva apposizione di nuovo sigillo ; qualora si rilevi l'uso improprio di tali bocchette , il proprietario dello stabile verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria tramite il Locale Comando VV.UU. per uso improprio .

Art. 24

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
2. **Qualora l'edificio comprenda più alloggi**, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio .
3. I consumi parziali dei contatori divisionali dovranno corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.
4. L'eventuale differenza va ripartita in parti proporzionalmente uguali tra i condomini .

Art. 25

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
2. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 26

Ampliamento della concessione

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 19 .

Art. 27

Condutture private all'interno delle proprietà

1. Le tubazioni della distribuzione privata, che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà dovranno essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. Quando non sia possibile altrimenti , per accertate necessità , detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro (100 cm) dalle estremità dell'attraversamento.
6. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 28

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda , è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di << non ritorno >>.
3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 29

Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell' U.T.C. il quale può prescrivere eventuali modifiche .
4. L'accertamento della presenza di dispositivi di pompaggio non autorizzati , presuppone conseguentemente l'applicazione della sanzione amministrativa di €. **516,00** e la successiva denuncia alle autorità giudiziarie competenti per territorio nei modi di cui all'art. **13**.

Art. 30

Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di “ **troppo pieno** ” e di scarico, - (*dispositivo per il rilevamento di depressione*) accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Tali spese sono tutte a carico del contribuente .

CAPITOLO QUARTO **MISURAZIONE DEI CONSUMI**

Art. 31

Tipo e calibro dei contatori

1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza il cui titolare è responsabile della integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
2. La spesa per la fornitura iniziale e/o la sostituzione a richiesta, del contatore fa carico all'utente (all. D) .

Art. 32

Posizione del contatori

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l' U.T.C.
2. Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
3. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
4. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Fontaniere Comunale che ne redige apposito verbale da allegare alla pratica di richiesta di allaccio .
5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l' U.T.C. potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
6. Ove l'utente non vi provveda entro i 30 giorni successivi alla notifica della prescrizione sarà disposta la sospensione dell'erogazione ;

Art. 33

Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore e riferita a singola unità immobiliare .
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro preferibilmente da collocarsi nel vano scale.
3. Nel caso quindi che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, all'interno della stessa unità immobiliare, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare. Sarà

obbligatorio allegare una dichiarazione di atto notorio in cui i nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare si impegnano nei confronti dell'Ente , ognuno in parti proporzionalmente uguali , a pagare il relativo consumo di acqua che il contatore dovesse segnare alla lettura . Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse scegliere altra forma di pagamento diverso dalla lettura del contatore , ognuno degli utenti dovrà pagare per intero e non in maniera proporzionale , la quota di canone deliberata per ogni concessione .

4. Sarà cura dell'Ufficio Acquedotto, solo dopo la stipula del contratto, iscrivere a ruolo tutti gli utenti che risiedono nell'unità immobiliare e calcolare per ogni nucleo familiare il relativo canone dovuto.

Art. 34

Custodia dei contatori

1. L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite : le nicchie dei contatori e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento .

Art. 35

Incuria e manutenzione del contatore

1. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 36

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. A richiesta dell'utente, l'U.T.C. in collaborazione con l'Ufficio Acquedotto provvederà alle opportune verifiche.
2. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (**All. D**).

Art. 37

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

1. Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate , o degli ultimi tre pagamenti , se il canone dovuto sia stato calcolato con sistema diverso dalle letture .

Art. 38

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'U.T.C. ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente da calcolare di volta in volta dagli uffici competenti.

CAPITOLO QUINTO **CONTRATTI DI FORNITURA**

Art. 39

Titolarità della concessione

1. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o unità immobiliare o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto averne copia a sue spese, dietro richiesta, all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 40

Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione - *salvo i casi di cui all'art.33 comma 3* - dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal responsabile dell'Ufficio Acquedotto ovvero area tributi e dallo stesso stipulato ai sensi di legge.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 :
 - a) ***per le nuove utenze***: solo dopo che saranno stati autorizzati e completati i lavori di allaccio;
 - b) ***per le vecchie utenze (subentro)***: in qualsiasi momento si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze a condizione che non vi siano pendenze con l'Ufficio Acquedotto . Nel qual caso la fornitura sarà autorizzata solo dopo la regolarizzazione dei canoni insoluti maturati e non pagati.
3. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.
4. Il contratto deve essere sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad

allacciarsi alla rete pubblica.

Art. 41

Forniture provvisorie o temporanee

1. Non è prevista alcuna fornitura provvisoria o temporanea .

Art. 42

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale redatto dal fontaniere comunale e da un tecnico , da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 43

Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO **CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

Art. 44

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei periodi , con le modalità, l'itinerario stradale ed il programma predisposto con provvedimento del Responsabile del Servizio acquedotto.
2. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

3. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
5. L'amministrazione Comunale, ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari o altra forma di calcolo secondo le modalità stabilite dall'art. 22;

Art. 45

Tariffe acqua - Ruoli di riscossione

(Art. 9 d.l. 2-3-89, n. 66 ora L.24/04/89, n. 144 e ss.mm.ii.)

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
 - a) **USO DOMESTICO** - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. È escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, all'interno della stessa unità immobiliare, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.
 - b) **USO DI COMUNITÀ NON COMMERCIALI** - È l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità. Ai fini della attribuzione dei consumi alle diverse fasce tariffarie viene attribuita una "concessione" ogni cinque persone che vi risiedono abitualmente. È fatto obbligo all'utente comunicare le variazioni della composizione numerica della comunità. Non si provvede al ricalcolo dei consumi già fatturati. A titolo puramente esemplificativo, sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.
 - c) **USI INDUSTRIALI** - Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale. A titolo puramente esemplificativo: fabbriche, autolavaggi, aree di servizio, e simili.
 - d) **USO ZOOTECNICO:** è l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali. Per tale uso il costo dell'acqua al metro cubo resta determinato nella misura del 50 % della tariffa ordinaria per l'uso domestico. (Art. 9 d.l. 2.3.89 n°66 convertito con modifiche in d.l. 24.04.1989 n° 140) ;
 - e) **USO EXTRA- DOMESTICO** - È l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a) e b).
 - f) **USO IGIENICO – SANITARIO** – Tale tipo di utenza può essere richiesta esclusivamente da proprietari di piccoli appezzamenti di terreno che ne faranno uso ed impiego per la semplice pulizia ed igiene personale. L'erogazione della risorsa idrica avverrà tramite un dispositivo a sezione obbligata ed un riduttore di pressione che garantiranno una portata massima di 1lt al minuto.
 - g) **USO IRRIGAZIONE** - Dalla data di approvazione del presente regolamento nessuna

concessione per uso irrigazione può essere rilasciata ; verranno di conseguenza disdette tutte le concessioni rilasciate antecedentemente in contrasto con la presente .

- 2 Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi deliberazioni della G. M. ratificate dal Consiglio Comunale.
5. La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli o liste di carico in forma diretta ovvero tramite affidamento esterno previa gara pubblica ai sensi di legge.
6. Il pagamento del carico consumato dagli utenti, nel periodo conteggiato dall'ente, sarà eventualmente rateizzato, da parte del responsabile dell'area tributi, in un numero di rate non superiore a 8 (otto) qualora l'importo iscritto a ruolo supera 500,00 Euro e previa istanza da parte dell'utente rappresentando lo stato di indigenza con allegata documentazione ISEE.

L'utente ha sempre la facoltà di pagare in unica soluzione l'importo complessivo comunicato sulla base dei consumi rilevati nei contatori.

Art. 46

Tariffe per bocche antincendio private

1. Per ciascuna bocca da incendio l'utente dovrà versare una quota annua, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.
2. La misura della quota è fissata annualmente in sede di approvazione delle tariffe di vendita dell'acqua deliberate dalla G.M.

Art. 47

Sospensione della fornitura per morosità

1. Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine e nei modi comunicati all'utente con gli avvisi di pagamento inviati.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere apposita ordinanza di pagamento ed in caso di inottemperanza provvederà alla riscossione coattiva a mezzo concessionario , comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi moratori , per la successiva notifica della cartella di pagamento .
3. Ove l'utente non ha provveduto nel termine stabilito nell'avviso di mora o cartella esattoriale al saldo del credito notificato, fatta salva la concessione di eventuale proroga e/o rateizzazione a norma del vigente regolamento generale delle entrate, l'Ufficio Tecnico previa comunicazione dell'ufficio acquedotto provvederà alla chiusura dell'utenza che verrà riattivata solamente dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza a favore dell'Ente .

Art. 48

Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Ufficio Acquedotto quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. Si dà luogo a risoluzione del contratto di concessione oltre a quanto previsto dal precedente comma e a seguito di disdetta dell'utente ai sensi dell'art. 42 comma 2, nei seguenti casi:
 - a) demolizione definitiva o incendio del fabbricato servito;
 - b) cessazione completa dell'esercizio o industria.
 - c) Quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.
 - d) Se il concessionario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione, di tutto o parte dell'immobile servito dall'acquedotto comunale;
 - e) Morte del concessionario;
 - f) Cambiamento della ditta concessionaria;
 - g) Qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale di erogazione dell'acqua potabile, oppure non possa effettuarsi regolarmente per ragioni tecniche, di altimetrie o per altri motivi (salvo che il concessionario, a sue spese, provveda a rimuovere gli inconvenienti riscontrati dall'U.T. C.).
4. Restano salvi i diritti del Comune, per la riscossione dei crediti maturati, previa lettura dei consumi maturati.
5. Nei casi di revoca per morosità, l'utente dopo aver soddisfatto ogni suo debito può riottenere l'erogazione ripresentando domanda di allaccio, la quale sarà considerata come domanda di nuova concessione.

Art. 49

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente dovrà provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (**All. D**).

Art. 50

Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori .
2. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 51

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né l'U.T.C. potrà direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente all'U.T.C. le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 52

Manomissioni alle condutture

1. Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
 - a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
 - b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura e/o non abbiano presentato richiesta di fornitura ;
 - c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 53

Variazione delle tariffe e del Regolamento

1. L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, ove necessari , le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le

comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

3. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.
4. È fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).
5. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 54

Azioni Giudiziarie

1. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione Comunale e/o l'Ufficio Acquedotto e gli utenti è competente **l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune** proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 55

Penalità

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, va ancora aggiunto che il potere sanzionatorio è disciplinato dalla vigente legge che dispone l'applicabilità delle disposizioni del Capo I a tutte le sanzioni amministrative entro i limiti pecuniari massimi di € 10.329,13 previsti dalla legge di depenalizzazione (legge 689/1981), limiti massimi e minimi che rimangono a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dall'Ufficio Tecnico, e dovrà essere pagata al costo corrispondente dietro provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Acquedotti.
3. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 56

Validità della fatturazione

1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 57

Regolamento come normativa contrattuale

1. Le norme del presente regolamento e i relativi allegati "A", "B", "C", "D" formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 58

Tasse ed imposte

1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 59

Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia di servizio idrico integrato.

Art. 60

Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del comune ai sensi di legge. ;
2. É demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.
3. **Dell'avvenuta approvazione del presente regolamento sarà data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio nonché tramite manifesti a cura del responsabile dell'area tributi, entro 5 giorni dall'entrata in vigore.**
4. **Sono fatti salvi dell' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento tutti i cittadini - utenti non iscritti a ruolo, diversi da quelli di cui all'art. 22 comma 4, i quali regolarizzeranno la loro posizione entro il termine perentorio del 31.12.2012.**
5. Dalla data di approvazione tutti i contatori dovranno essere apposti all'esterno delle abitazioni o

muri perimetrali degli immobili, denunciati all'Ufficio Acquedotto e regolarmente funzionanti . Non sono ammessi contatori all'interno delle abitazioni, se non quelli esistenti regolari ed il cui spostamento comporta attività lavorative complesse nell'immobile caso per caso relazionato dall'U.T.C..

6. Ai contravventori saranno applicati le disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.
7. Contestualmente al presente regolamento, si intende approvata la modulistica allegata, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, ed annulla quella precedente .
8. Il presente regolamento annulla, sostituisce ed abroga il precedente regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n° 11 del 29.06.2011 e s.m.i.

Allegato “ A “

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:

1) Case di abitazione e negozi: - per ogni unità immobiliare	€ 100,00
2) Negozi per ogni unità immobiliare	€. 100,00
3) Pensioni e Alberghi e loro ampliamento: - per ogni unità Immobiliare	€ 100,00
4) Colonie estive o loro ampliamento: - per ogni posto letto ufficialmente riconosciuto nel decreto istitutivo ed autorizzazione	€ 10,00
5) Per edifici industriali: - da 0 ogni 500 mq. di lotto	€ 75,00
- da 501 mq. a 1.000 mq di lotto	€. 103,00
- da 1.001 mq. di lotto in su	€. 130,00
Per campeggi: -per piazzola	€. 260,00

Allegato «B''

TARIFFE DI VENDITA DEL SERVIZIO

Le tariffe di vendita verranno fissate annualmente con Delibera della Giunta Comunale.

DEPOSITI CAUZIONALI

DEFINIZIONE:

Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'Ente gli fornisce.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

DOVUTO DA:

Indistintamente tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi acqua.

MISURA:

il deposito cauzionale è commisurato in € 100,00

DIRITTI DIVERSI

1. RECUPERO SPESE STAMPATI

È dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di € 5,00 oltre ovviamente ai diritti di segreteria secondo le tariffe vigenti .

2. SPESA PER FORNITURA INIZIALE E/O SOSTITUZIONE A RICHIESTA DEL CONTATORE

- a) contatore da ½ pollice € 25,00
- b) contatore da 1 pollice € 40,00
- c) contatore da 2 pollici € 250,00

3. SPESE PER PROVA CONTATORE.

- a) L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.
- b) È dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di € 13,00 .
- c) Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha l'obbligo della sostituzione dello stesso. La sostituzione sarà effettuata a cura dell'UTC previo pagamento del costo del contatore.

3. DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITÀ.

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di € 25,00.

3. SOSTITUZIONE A RICHIESTA, DEL CONTATORE

L'utente dietro richiesta in carta semplice da presentare al Comune può chiedere la sostituzione del contatore da eseguire a cura dell'UTC e previo pagamento del costo del contatore ed il corrispettivo per il servizio di sostituzione di € 13,00.

4. SANZIONI ED INTERESSI DI MORA :

Per le sanzioni e gli interessi di mora dovuti dagli utenti si applicano gli interessi legali vigenti e le disposizioni contenute nel nuovo sistema sanzionatorio tributario delle imposte dirette di cui ai DD.ll.gg.ss. n.ri 471-472-473 del 18 novembre 1997 e ss.mm.ii.

INDICE
CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto .		
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.....	Pagina	2
Art 2 - Costruzione della rete idrica		2
Art 3 - Proprietà delle tubazioni		3
Art 4 - Sorveglianza , manutenzione e riparazione degli impianti		3
Art 5 - Interruzione del servizio di erogazione		4
Art 6 - Priorità nelle concessione delle utenze.....		4
Art 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere.....		4
Art 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione.....		5
Art 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza.....		5
Art 10 - Distribuzione dell'acqua.....		5

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art 11 - Definizione di impianti per uso pubblico.....	Pagina.	6
Art 12 - Uso delle fontanelle pubbliche.....		6
Art 13 - Vasche e cisterne pubbliche.....		6
Art 14 - Prese d'acqua per scopi particolari.....		7

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art 15 - Definizione delle utenze private.....	Pagina.	7
Art 16 - Forniture su strade canalizzate o prive di rete.....		7
Art 17 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari.....		8
Art 18 - Soggetti ammessi alla fornitura.....		8
Art 19 - Richiesta di allacciamenti.....		8/9
Art 20 - Oneri di allacciamento – Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali.....		10
Art 21 - Modalità di somministrazione.....		10
Art 22 - Accertamento dei consumi.....		10
Art 23 - Uso bocche d'incendio private.....		11
Art 24 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi.....		11
Art 25 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa.....		12
Art 26 - Ampliamento della concessione.....		12
Art 27 - Condotture private all'interno delle proprietà.....		12
Art 28 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.....		12
Art 29 - Impianti di pompaggio.....		13
Art 30 - Serbatoi		13

CAPITOLO QUARTO
MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art 31 - Tipe e calibro dei contatori.....	Pagina	14
Art 32 - Posizione dei contatori.....		14
Art 33 - Contatori in fabbricati con più utenze.....		14
Art 34 - Custodia dei contatori.....		15
Art 35 - Incuria e manutenzione del contatore.....		15
Art 36 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente.....		15
Art 37 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi.....		15
Art 38 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto.....		16

CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA

Art 39 - Titolarità della concessione.....	Pagina	16
Art 40 - Contratto di utenza.....		16
Art 41 - Forniture provvisorie o temporanee.....		17
Art 42 - Durata dei contratti di fornitura.....		17
Art 43 - Uso dell'acqua.....		17

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art 44 - Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori	Pagina	17
Art 45 - Tariffe- Ruoli di concessione		18
Art 46 - Tariffe per bocche antincendio private		19
Art 47 - Sospensione della fornitura per morosità		19
Art 48 - Risoluzione di diritto delle concessioni		20
Art 49 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione		20
Art 50 - Portata garantita.....		21
Art 51 - Perdite , danni e responsabilità		21
Art 52 - Manomissioni alle condutture		21
Art 53 - Variazioni delle tariffe e del regolamento		21
Art 54 - Azioni giudiziarie		22

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art 55 - Penalità	Pagina	22
Art 56 - Validità della fatturazione		23
Art 57 - Regolamento come normativa contrattuale		23
Art 58 - Tasse ed imposte.....		23
Art 59 - Applicabilità del diritto comune.....		23
Art 60 - Decorrenza del Regolamento ed inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali		23/24

ALLEGATI

A - Diritti di allacciamento	Pagina	25
B - Tariffe di vendita del servizio		26
C - Depositi		27
D - Diritti diversi		28